



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

# **INNOVAZIONE E DIRITTO**

## L'imposta patrimoniale tra "sogno" e "realità"<sup>1</sup>

di Maurizio Logozzio (\*)

### Abstract

*The Italian system of wealth taxes is fragmentary, so that it is impossible to understand the real economic "weight" for the taxpayer, represented by the sum of several individual taxes.*

*Replacing several different taxes with one "effective" and "transparent" wealth tax would make the tax system more rational and equitable, thanks to the coordination with the income tax, and make it possible to observe the Constitutional principles on taxation.*

*L'attuale sistema di tassazione patrimoniale è caratterizzato dalla frammentarietà, con la conseguenza che è impossibile cogliere quale sia l'effettivo "peso" dell'imposizione patrimoniale complessiva, quale somma delle singole forme di imposizione.*

*Un'imposta patrimoniale "vera" e "trasparente", in sostituzione delle diverse forme impositive vigenti, permetterebbe di razionalizzare e rendere più equo il sistema impositivo, coordinando la tassazione patrimoniale con le imposte sul reddito, nel rispetto del principio di capacità contributiva.*

SOMMARIO: 1. Legittimità dell'imposizione patrimoniale - 2. Il "sogno" dell'imposta patrimoniale (cenni sui sistemi francese e spagnolo) - 3. Critiche all'imposta patrimoniale - 4. La "realità" italiana dell'imposizione patrimoniale frazionata - 5. Critica all'imposizione patrimoniale frazionata - 6. L'imposta patrimoniale "aggiuntiva" o "straordinaria" - 7. Conclusione: dalla "realità" al "sogno" di un'imposta patrimoniale rispettosa del principio di capacità contributiva

(\*)Ordinario Diritto tributario, Università. Cattolica Milano

<sup>1</sup> Il saggio riproduce, senza variazioni sostanziali, la relazione tenuta al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario (AIPDT) dal titolo "La tassazione patrimoniale", tenuto il 20 settembre 2013 presso l'Università degli Studi di Firenze.

## 1. Legittimità dell'imposizione patrimoniale

L'assenza di un'imposta patrimoniale generale in Italia non trova giustificazione nei principi costituzionali, in quanto l'articolo 53 della nostra Costituzione né impone né vieta un'imposta patrimoniale generale.

La Corte costituzionale non si è infatti mai pronunciata espressamente sulla costituzionalità di una imposta patrimoniale, diversamente dalla Corte costituzionale tedesca (22 giugno 1995, Bvl 37/91), che ne ha affermato la costituzionalità facendo riferimento proprio al principio di capacità contributiva, che in Germania non è scritto, ma è ampiamente valorizzato dalla Corte.

La Corte federale di Karlsruhe ha ritenuto che l'imposta patrimoniale è una forma di imposta consentita dalla Costituzione, alla sola condizione che debba essere fatto salvo il c.d. "minimo vitale" e che colpisca il patrimonio secondo criteri omogenei, non essendo consentito che alcuni di essi vengano valutati con criteri astratti o forfetari (quali quelli di tipo catastale) non corrispondenti al valore di mercato.

Si tratta infatti di una imposta sul reddito "teorico" e pertanto deve poter essere applicata ai proventi patrimoniali non intaccando la fonte produttiva.

Anche la giurisprudenza costituzionale francese non ha mosso obiezioni di principio in merito all'esistenza di un'imposta generalizzata sul patrimonio, esprimendo in primo luogo una reverenza, qui forse più accentuata che altrove, per l'autonoma discrezionalità del legislatore. La Corte francese, difatti, non sempre ritiene necessario il concetto di correlazione tra reddito prodotto e patrimonio assoggettabile ad imposizione (mostrando sotto questo aspetto qualche difetto di coerenza), ma comunque ritiene che non vi sia alcun ostacolo costituzionale rispetto ad un'imposta di natura patrimoniale.

Appare a mio avviso condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale tedesca e – pur con delle oscillazioni – dalla Corte francese, secondo cui il prelievo fiscale dovrebbe comunque incontrare il limite nella capacità di reddito derivante dal patrimonio. L'imposta sul patrimonio può infatti aggiungersi alle normali imposte sui redditi nella misura in cui il contribuente risulti in grado di far fronte con i proventi normalmente prevedibili e disponga ancora, dopo il pagamento dell'imposta, di una parte di reddito proprio di importo sufficiente; il che comporta la non tassabilità del minimo vitale per il contribuente e per la sua famiglia.

Tale scopo dovrebbe essere raggiunto passando dalla "realtà" al "sogno", ovvero dal

sistema attuale, in cui è in atto una tendenza ad una forma di imposizione patrimoniale definita “frazionata” o “parcellizzata”, ad un sistema razionale in cui, a fianco dell'imposizione progressiva sul reddito destinata unicamente allo Stato, si preveda l'istituzione di un'imposta patrimoniale personale progressiva, con aliquote tenui, destinata al finanziamento degli enti locali: una “vera” patrimoniale.

## 2. Il “sogno” dell'imposta patrimoniale (cenni sui sistemi francese e spagnolo)

Assodato che l'istituzione di una imposta patrimoniale è possibile nel nostro ordinamento, è a mio avviso auspicabile la sua introduzione nell'ottica di razionalizzare e rendere più equo il sistema impositivo.

L'introduzione di un'imposta personale sul patrimonio è infatti idonea ad assicurare una serie di obiettivi, presentando dei noti vantaggi:

- a) soddisfare, insieme all'imposta sul reddito, i criteri di equità orizzontale e verticale;
- b) completare la tassazione del reddito, in conformità del criterio di capacità contributiva;
- c) completare la progressività del sistema tributario, permettendo di ridurre le aliquote sul reddito. L'imposta patrimoniale è uno strumento addizionale per tassare il capitale o è sostitutivo dell'imposta sui redditi di capitale;
- d) discriminare il reddito di capitale dal reddito di lavoro;
- e) produrre effetti redistributivi più efficaci dell'imposizione sul reddito;
- f) incentivare l'uso più produttivo del patrimonio;
- g) garantire stabilità di gettito;
- h) costituire un efficace strumento di finanza locale insieme con l'imposta reale sui patrimoni immobiliari, che deve essere unica.

Queste sono le ragioni in base alle quali Paesi a noi vicini hanno seguito, almeno in parte, la strada della “patrimoniale”, con risultati positivi in termini di razionalità del sistema.

Mi riferisco principalmente al sistema francese, in cui con l'ISF (imposta di solidarietà sulle fortune) vengono tassati, con imposta progressiva a scaglioni le cui aliquote variano dallo 0,55% all'1,50%, i patrimoni superiori a 760 mila Euro. La tassazione colpisce tutti i beni di proprietà, anche se situati all'estero, e colpisce la famiglia fiscale, la quale, come sappiamo, comprende non solo il contribuente e il coniuge e i figli, ma una rosa più ampia di persone, tra cui i conviventi del contribuente stesso.

L'imposta patrimoniale ordinaria si affianca ad una forma particolare di tassazione

patrimoniale che riguarda i beni immobili. In Francia, attualmente, l'imposizione patrimoniale immobiliare è determinata dalla legge statale ma riscossa direttamente dagli enti locali, sulla base di stime (‘valori locativi’) stabilite dallo Stato e di aliquote fissate dai comuni nell'ambito di una banda di oscillazione fissata dallo Stato, in analogia a quanto avviene in Italia. Ma le somiglianze con l'IMU italiana si arrestano qui. In Francia, infatti, questo tipo di imposizione viene scomposta in due tributi, la *taxe foncière* e la *taxe d'habitation*. La prima è legata strettamente alla proprietà, mentre la seconda si riconnette al possesso di un bene, a qualunque titolo legalmente consentito. Se le due situazioni coincidono, lo stesso contribuente è soggetto a entrambe le imposte; in caso diverso, il proprietario e l'inquilino pagano pro quota, considerando il fisco francese che ciascuna di queste situazioni, soprattutto in ragione dei servizi erogati dal Comune, sia indice di una certa capacità contributiva (una *taxe professionnelle*, sostituita nel 2010 dalla *contribution économique territoriale*, colpisce invece i beni ad uso di attività professionali). Non vi sono distinzioni tra abitazione principale e “seconde case”, se non una lieve penalizzazione, nelle città a maggiori carenze sociali, per gli alloggi non occupati. Dalla comparazione di questo modello risulta evidente quanto l'imposizione sulla casa in Italia sia, al cospetto di quella francese – ma non solo – già di gran lunga la più progressiva e redistributiva.

Anche in Spagna esiste una “patrimoniale” vera e propria: l'*impuesto sobre el patrimonio* è basata sul valore dichiarato del patrimonio individuale complessivo, con aliquote che variano dall' 0,20% al 2,5% su 8 scaglioni, ed è dovuta se il valore del patrimonio netto detenuto da una persona fisica supera la quota di 700mila euro. A tale imposta si affianca l'imposta patrimoniale dovuta dal proprietario di beni immobili con un'aliquota generalmente pari allo 0,5% del valore catastale.

### 3. Critiche all'imposta patrimoniale

Le maggiori critiche – che pesano sulla soppressione di tali imposte sia in Francia che in Spagna e che frenano l'introduzione in Italia di una “patrimoniale” – riguardano certamente la difficoltà di individuare il “patrimonio complessivo”, il che porta a sostenere che l'introduzione di un'imposta patrimoniale in Italia sarebbe del tutto irrealistica.

Da più parti ci si è chiesti dove sono i “patrimoni” e chi li può individuare e tassare, perché, al di là di beni marginali di un certo valore (opere d'arte e antiquariato, che peraltro nel sistema francese sono del tutto esentati da tassazione), i diritti proprietari possono essere

razionalmente ricondotti ad un esiguo numero di tipologie: *in primis*, com'è noto, i beni immobili, accertabili in base ai pubblici registri, i beni mobili registrati, il patrimonio finanziario, accertabile mediante gli intermediari e gli istituti di credito, ed infine il patrimonio aziendale.

Com'è stato efficacemente sottolineato in dottrina, passare dalla tracciabilità di questi beni ad un coordinamento "globale" ai fini della tassazione, ce ne passa parecchio. Basti pensare alle schermature della proprietà dei beni attraverso società, anche di comodo.

Già Cosciani metteva bene in evidenza come la critica più consistente, che fa molto meditare sulla possibilità di un pratico funzionamento dell'imposta patrimoniale, e che in realtà è stata la causa principale dell'abolizione di detta imposta nella maggior parte dei Paesi europei, è la difficoltà di accertamento e del metodo di accertamento. Per quanto riguarda le difficoltà dell'accertamento, queste sono sotto gli occhi di tutti: l'Agenzia delle Entrate oggi conosce la banca in cui il contribuente ha la cassetta di sicurezza. Come fa l'Amministrazione ad accertare quanti grammi d'oro sono depositati in quella cassetta? Per quanto riguarda il metodo dell'accertamento, è stato rilevato dallo stesso Cosciani che l'imposta sul patrimonio ha valore solo in quanto la determinazione del valore imponibile non risulti da una mera operazione di capitalizzazione del reddito, perché altrimenti l'imposta perderebbe di significato. E' necessario che la base imponibile sia data dal valore corrente di mercato, anche se si tratta di un valore medio.

Insomma, acclarato che il valore catastale può essere preso a base dall'imposta patrimoniale (come accade in Francia e in Spagna), è illusorio pensare ad un'imposta patrimoniale senza una preventiva revisione e modernizzazione dell'attuale catasto. E' evidente nell'imposta patrimoniale, ancor più che nell'imposta sui redditi, la sperequazione che si avrebbe tra beni immobili di recente costruzione a cui è attribuita una rendita maggiore e beni immobili di pregio ma datati, a cui è attribuita una rendita catastale irrisoria.

Inutile indugiare troppo.

Mi pare che tali critiche, certamente condivisibili, non appaiono tuttavia decisive. Esse difatti non riguardano la sola "patrimoniale", intesa come imposta personale sul patrimonio complessivo, ma coinvolgono anche un sistema – quale quello attualmente vigente in Italia – in cui esiste già una forma di tassazione sul patrimonio, sia pur frazionata in relazione a singole componenti patrimoniali, che reca con sé gli stessi rischi di sperequazione sopra indicati (si pensi al problema delle rendite catastali, che già con la TASI e l'IMU è del tutto

evidente).

#### **4. La “realità” italiana dell'imposizione patrimoniale frazionata**

Mi pare che oggi in Italia bisogna prendere atto della tendenza, che dico subito non condivido, del nostro legislatore ad orientarsi su quella forma di imposizione patrimoniale definita come “frazionata” o “parcellizzata”.

Anche qui la casistica irrompe ad emblema.

Anziché elaborare un'imposta patrimoniale complessiva netta, si insegue la tassazione di singole componenti patrimoniali, che certamente esprimono una capacità contributiva, ma che ci conducono verso una complessiva irrazionalità e complessità del sistema.

La realtà del nostro ordinamento è rappresentata dall'esistenza di una miriade di imposte, tributi, balzelli che hanno natura patrimoniale, così che si è parlato, autorevolmente, di “patrimoniale frazionata” per indicare l'insieme di quelle misure tributarie (sugli immobili, sulle attività finanziarie e su altre manifestazioni di ricchezza) introdotte dai più recenti provvedimenti di finanza pubblica (d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214 e d.l. 2.3.2012, n. 16, convertito in legge con modificazioni dalla l. 26.4.2012, n. 44) e intese a realizzare, insieme con altre, una diversa distribuzione del carico fiscale, nella prospettiva dell'equità e della crescita.

Si tratta di una scelta intesa ad istituire una serie o meglio una “congerie” impositiva avente come oggetto la titolarità di singoli cespiti, in luogo del complesso dei beni riferibili a un soggetto, e come comune denominatore e tratto caratterizzante la configurazione del prelievo la tassazione di una entità o componente patrimoniale.

Si assiste dunque ad uno spostamento del baricentro impositivo verso una più accentuata tassazione dei patrimoni, attraverso la definizione di un sistema di imposte patrimoniali gravanti su singole categorie di cespiti.

In questo sistema, l'imposizione sugli immobili è sicuramente centrale sebbene non più esclusiva.

L'IMU sperimentale, introdotta dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011 (c.d. Salva Italia), anticipando l'operatività, dal 2014 al 2012, dell'imposta municipale propria disciplinata dalle disposizioni attuative della delega sul federalismo fiscale, costituisce la principale imposta patrimoniale e, allo stesso tempo, il principale strumento di finanza locale.

A tale imposta si aggiunge l'IVIE, che è dovuta dalle persone fisiche residenti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati.

La base imponibile, per gli immobili situati in Paesi dell'Unione Europea e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni è costituita dal valore catastale, come determinato e valutato nel Paese di ubicazione dell'immobile. Nel resto dei casi, il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto, assumendo, in mancanza della documentazione, il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile.

Tale tributo, completando il sistema della riformata imposizione sugli immobili, presenta analogie con l'IMU, e in tale contesto, alcune delle disposizioni a quest'ultima riferibili sono state estese ai fini della tassazione degli immobili situati all'estero per ragioni di coerenza e di uniformità di trattamento.

A definire il sistema della nuova imposizione patrimoniale concorrono ulteriori speciali interventi, che ampliano lo spettro dei diritti incisi: si pensi all'introduzione dell'imposta di bollo su conti correnti e risparmi, all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti (IVAFE), etc..

Il nostro sistema già conosce anche tributi di stampo patrimoniale sui trasferimenti e sugli affari: l'imposta sulle successioni, pur mutilata dalla recente legislazione, rimane il prototipo di tributo episodico o "straordinario" volto a colpire proprio il patrimonio nel suo complesso, ma possono essere viste come forme di contribuzione di tipo patrimoniale, oltre all'imposta sulle donazioni, anche l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, o quella di bollo, almeno in alcune, specifiche ipotesi.

Si fa in particolare riferimento all'imposta di bollo su depositi e risparmi (che qualcuno ha definito una "mini-patrimoniale"), al bollo e superbollo sulle autovetture, all'imposta erariale sugli aeromobili privati, alla tassa annuale sulle unità da diporto, alla *tobin tax* o al contributo di bonifica.

Con riguardo a quest'ultimo, si pensi che nella prassi il contributo di bonifica si atteggia a tutti gli effetti come una vera e propria imposta aggiuntiva sulla proprietà di beni immobili ricadenti nell'ambito territoriale del consorzio, ancorché il contributo dovrebbe essere dovuto per il "miglioramento diretto" arrecato al fondo dall'opera del consorzio di bonifica (principio del beneficio).

Sia la legge che regola la bonifica (risalente al 1933, "legge Serpieri", r.d. 215, ancora da



rispettare perché operante come legge-quadro vigente in materia), sia l'ampia giurisprudenza interpretativa emanata in tema di contributi (ai massimi livelli, con sentenze plurime della Cassazione, anche a Sezioni Unite), sono molto rigorose in tema di natura del beneficio che deve essere apportato dalla bonifica. E qui si rivela, di solito, l'illegittimità del comportamento dei consorzi, perché il beneficio deve essere diretto e specifico e soprattutto deve tradursi in un incremento del valore dell'immobile da sottoporre a contributo. Invece, è quasi usuale la pretesa dei consorzi di imporre un contributo senza aver prima offerto alcun beneficio. In questa situazione aumenta la protesta contro l'esazione contributiva dei consorzi, avvertita da molti come autentica vessazione al patrimonio urbano, in quanto colpisce, proprio perché si estende l'azione dei consorzi stessi, un numero sempre maggiore di proprietari.

### **5. Critica all'imposizione patrimoniale frazionata**

La legislazione vigente ha determinato lo "smembramento" del patrimonio in alcuni suoi elementi essenziali, in quanto a singoli componenti patrimoniali è stato attribuito uno speciale trattamento fiscale, per cui si può parlare di un'imposta "parziale" sul patrimonio, anziché di un'imposta sul patrimonio globale.

Gli interventi "episodici" del legislatore tributario, come si è visto, sono sparsi in un materiale normativo complesso, inevitabilmente confuso, per l'affanno col quale si rincorrono i provvedimenti adottati per fronteggiare le urgenti condizioni di instabilità e per questo di interventi scarsamente "visibili" e forse volutamente tali, nel tentativo (tutto tecnico) di sottrarsi – nella ridda di voci e proposte – a un dibattito pubblico fortemente caratterizzato in senso politico-ideologico.

Questa opacità non ha, peraltro, impedito agli osservatori più attenti di cogliere l'impatto che – unitariamente considerate e ricondotte a "sistema" – queste nuove e speciali fattispecie di tassazione patrimoniale, così come la rimodulazione di quelle esistenti, esercitano sulla complessiva struttura dell'imposizione tributaria.

Allo stesso tempo, esse sollecitano, sul piano sistematico, una rinnovata attenzione verso categorie e principi fondanti dell'imposizione, che assumono, per quanto si è detto, rilevanza non marginale nella disciplina positiva e nella stessa attuazione dei singoli prelievi considerati.

Categorie e principi il cui approfondimento potrebbe orientare, in modo ragionato e non conflittuale, gli sforzi verso una più equilibrata distribuzione del carico fiscale tra le diverse aree impositive, a beneficio della stabilità dei conti pubblici e nella prospettiva dello sviluppo.

Ancor più evidente appare dunque il rischio di iniquità di un sistema di tassazione patrimoniale siffatto, che, oltre ad essere privo di qualsiasi razionalità e coerenza, conduce anche all'impossibilità di cogliere con trasparenza quale sia l'effettivo "peso" dell'imposizione patrimoniale complessiva, quale somma delle singole forme di imposizione – peso che ovviamente non tiene conto della capacità contributiva complessiva di ciascun contribuente.

A me pare quindi che si possa rivedere il sistema attuale, ipotizzando una imposta patrimoniale "vera" e "trasparente", in sostituzione delle diverse forme impositive attualmente vigenti.

## **6. L'imposta patrimoniale "aggiuntiva" o "straordinaria"**

Non è da escludersi che, prima o poi, si pervenga all'ipotesi di un prelievo generalizzato sul patrimonio non già sostitutivo, ma aggiuntivo a quello già operato su diverse forme di ricchezza, in particolare su quella immobiliare (nella forma dell'IMU), secondo quello schema dell'imposta straordinaria di cui – in ben altra situazione politica – parlava già Einaudi.

Il problema è quello di verificare se si pervenga ad un'imposta aggiuntiva ad altre imposte oppure ad un'imposta straordinaria, al pari di quanto è avvenuto al tempo delle imposte straordinarie che erano vigenti negli anni Quaranta.

Il tema è tornato di attualità come non lo era da decenni, ma, sotto questo aspetto, si pongono diversi problemi, che interessano in primo luogo la politica economica, ma che non andrebbero considerati estranei neanche rispetto ad alcuni parametri costituzionali, per lo meno quelli relativi all'eguaglianza formale, alla capacità contributiva e alla tutela del risparmio, e che potrebbero anche lambire il profilo del pareggio di bilancio; e la considerazione di ciascuno di questi aspetti comporta l'intrecciarsi di obiettivi di politica economica con problemi di natura costituzionale, in un modo che non è possibile affrontare in queste righe.

Nella massima sintesi possibile, occorre in primo luogo rispondere a quale obiettivo debba essere improntata una simile forma di imposizione.

Qualora si muova dall'assunto che essa vada finalizzata ad una correzione significativa nella distribuzione della ricchezza privata o del reddito nazionale, ovvero ad abbattere o almeno intaccare l'ammontare del debito pubblico (non dunque solo a consolidare l'avanzo primario, mezzo di per sé del tutto inadeguato a tale scopo), come pure si è proposto autorevolmente da più parti e in tempi non remoti, allora essa può essere utile.

Ma andrebbe considerato qualche effetto collaterale. Per fare questo la base impositiva dovrebbe essere molto ampia, o le aliquote di riferimento piuttosto elevate, o entrambe le cose: non basterebbero a finanziare una tale imposta i c.d. «grandi patrimoni». Va considerato però che una tale imposta non può comunque avere carattere espropriativo: collide con i parametri costituzionali un'elevata imposta patrimoniale che obbligherebbe il contribuente a vendere un cespite per far fronte al suo pagamento.

Ritengo, ma mi auguro che non sia così, che si arriverà ad un'imposizione straordinaria sul patrimonio, la quale potrebbe essere politicamente sostenibile e socialmente accettabile soltanto qualora ricorrano talune condizioni:

- 1) vincolare il gettito a precisi obiettivi di politica economica, quale, si è detto, la riduzione del debito pubblico;
- 2) temporaneità, il che vuol dire straordinarietà di un tributo di questo tipo, che comunque dovrebbe riscuotere un largo consenso politico;
- 3) una profonda e seria riforma fiscale generale improntata ad un'incisiva lotta contro l'evasione e l'elusione e che veda abbassato il prelievo fiscale generale per famiglie ed imprese;
- 4) una drastica e credibile riduzione della spesa pubblica.

Solo qualora siano realizzate tali imprescindibili condizioni potrebbe essere accettata politicamente l'introduzione di un'imposta patrimoniale.

Qui vengono in mente le parole di Einaudi, quando sosteneva che l'imposta straordinaria sul patrimonio dice al contribuente: "Vivi sicuro e fidente. Io vengo fuori a intervalli rarissimi, dopo una grande guerra, per mettere una pietra tombale sul passato e liquidare il grosso delle spese derivanti dalla guerra ..." Potremmo aggiungere "per liquidare il grosso o quantomeno incidere sul debito pubblico".

Diverso è il discorso invece dell'introduzione nel nostro sistema di un'imposta patrimoniale "aggiuntiva", che ritengo tuttavia politicamente e socialmente inaccettabile.

Una tale imposta dovrebbe rispondere a obiettivi più modesti, quali ad esempio il finanziamento di qualche spesa sociale aggiuntiva, o il raggiungimento del pareggio di bilancio: essa potrebbe avere una base imponibile meno ampia o aliquote più leggere. Ma allora i risultati complessivi sarebbero assai più modesti, come lo sono quelli dell'ISF in Francia rispetto al totale delle entrate tributarie (non oltre l'1,6%), tramutando l'imposta annuale in una sorta di prelievo aggiuntivo dissimulato sul reddito.

Ma una volta giunti a conclusioni affermative circa la legittimità della "patrimoniale" sotto

ogni aspetto, dovrebbero essere chiare le conseguenze. Se, come molti affermano, esigenze di finanza pubblica imporranno negli anni a venire crescenti forme di aggravio fiscale, allora la “patrimoniale” non dovrebbe che avere un carattere autenticamente universale, quindi gravare sull'intero patrimonio, nel senso di colpire la ricchezza in tutte le sue manifestazioni accertabili, incluse ovviamente le attività finanziarie, come avviene in Francia.

Altrimenti, qualora si procedesse in senso diverso, si incapperebbe in quella stessa violazione del principio di eguaglianza in forza del quale la Corte Costituzionale tedesca nel 1995 ha eliminato la patrimoniale.

### **7. Conclusione: dalla “realtà” al “sogno” di un'imposta patrimoniale rispettosa del principio di capacità contributiva**

Una cosa è certa: nella situazione attuale, non esistono le condizioni politiche per l'introduzione di una imposta patrimoniale.

Tuttavia, l'unica alternativa possibile per razionalizzare il sistema è prevedere un'imposta progressiva personale sul patrimonio in sostituzione delle numerose forme di tassazione patrimoniale vigenti. Altrimenti, dovremo continuare ad assistere al progressivo aumento di balzelli di natura più o meno patrimoniale, che, senza alcuna coerenza e senza alcun rispetto del principio di capacità contributiva, colpiscano ovunque e comunque il possesso di singole componenti patrimoniali.

Einaudi scriveva che «Giustizia in materia di imposta vuol dire uguaglianza di trattamento per le persone che si trovino in condizioni uguali. Ma giustizia non si fa ricorrendo soltanto all'imposta sul patrimonio ovvero a quella sul reddito; ma si fa in ambo le ipotesi guardando all'insieme delle situazioni complessive dei contribuenti».

La conclusione è che, data la stretta connessione fra patrimonio e reddito, una imposta sul primo richiede una necessaria riconsiderazione della tassazione dei redditi non soltanto sul piano dell'abbassamento delle aliquote, ma anche con un'impostazione di carattere sistematico attenta alla parità di trattamento.

Il modo migliore per coordinare la tassazione sul reddito e quella sul patrimonio non può che passare attraverso la soppressione del sistema di tassazione patrimoniale “frazionato” attualmente vigente. Quest'ultimo, infatti, non prevedendo alcuna forma di coordinamento tra i singoli tributi “patrimoniali” né con il sistema di tassazione del reddito né tantomeno con la capacità contributiva complessiva del contribuente, è sottratto a qualsiasi forma di controllo

circa l'equità e la sopportabilità del prelievo tributario complessivo.

Semplificare il groviglio, ridurre il numero delle imposte, abbassare la scala delle aliquote sono condizioni essenziali – come diceva Einaudi – per raggiungere il fine della giusta imposizione.